



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (LFPS)**

Assunto il 19/03/2019

Numero Registro Dipartimento: 960

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3533 del 20/03/2019

**OGGETTO: CANCELLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO DI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BISIGNANO" REGISTRATA AL NUMERO 429 DAL
REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SEZIONE
TERRITORIALE DI COSENZA.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso

- la Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma della legge del 06/06/2016, n. 106;
- il Dlgs 105/2018 Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 117/2017;
- l'art. 101 della sopracitata riforma indica che fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore per disposizione temporanea continuano ad applicarsi le norme previgenti;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/0012604 del 29/12/2017;
- la Legge Quadro sul volontariato n.266 dell'11 agosto 1991 che, all'art 6, prevede l'istituzione e la tenuta dei registri generali di volontariato;
- la Legge Regionale del 26 luglio 2012 n.33 e ss.mm. e ii. "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" che disciplina i rapporti tra istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro delle medesime;
- la Legge n.56 del 07/04/2014, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sull'unione dei comuni;
- la L.R. n.14 del 22 giugno 2015, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 07/04/2014, n.56 con la quale la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
- il D.G.R. n. 369 del 24.09.2015 avente ad oggetto L.R. 22/06/15 n.14-Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della L. 07/04/14, n.56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale con la quale si individuano in ordine agli ambiti di competenza le materie riassunte dalla Regione Calabria demandando ai Dirigenti generali la revoca dei decreti dirigenziali a suo tempo adottati fra cui quello anche in materia di politiche sociali n. 20460 del 15.12.2005, di interesse nello specifico per quanto previsto alla:" lett. m) Istituzione della sezione provinciale dell'albo delle Cooperative sociali , l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; lett.n) Istituzione della sezione provinciale del registro delle associazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, dall'Albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente"

Visto altresì :

- la L.R. n. 7/96 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 avente ad oggetto "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm. e ii., con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;
- il D.D.G. n. 11846 del 02/11/2015 con il quale la Dottoressa Edith Macrì è stata designata Dirigente della "U.O.T. Funzioni Territoriali", istituita presso il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- il D.D.G. n. 13194 del 31/10/2016 e successivo D.D.G. n. 12148 del 03/11/2017 e successivo D.D.G. 12701 del 08/11/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale, "nelle more del completamento del processo di riorganizzazione degli uffici territoriali , della responsabilità della UOT istituita presso il Dipartimento n. 7 <SELS> alla dottoressa Edith Macrì";
- la Delibera G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività Produttive", individuando quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti, il Dott. Fortunato Varone;
- D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018, con il quale è stato nominato il Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente dei due Dipartimenti "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico - Attività Produttive";
- il D.D.G. n. 8968 del 08/08/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Edith Macrì l'incarico ad interim, di dirigente del Settore n. 7 "Pari opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio civile e Immigrazione" del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- il D.D.G. n. 10046 del 17/09/2018 con il quale, ai sensi del regolamento n. 10/2015, è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore n 7 "Pari opportunità, Politiche di genere, Volontariato, Servizio civile e immigrazione" alla dott.ssa Edith Macrì senza soluzione di continuità e in prosecuzione dell'incarico conferito con D.D.G. 8968 dell'08/08/2017 a decorrere dall' 09/08/2017;

- la L.R. n. 19/ 2001 “ Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Tenuto conto che con nota n. 11045 del 12/01/2018 sono stati ridefiniti i compiti e le funzioni dell'ufficio Politiche Sociali della sede UOT di Cosenza, attribuendo alla dott.ssa Maria Grazia Guaragna la responsabilità del procedimento complesso di “gestione albo delle associazioni” ;

Visto il comma 6, art. 5 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 “il venir meno dei requisiti per l'iscrizione l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento dell'attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 4”;

- con determina dirigenziale 150000428 del 04/03/2015 del Registro Generale l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha iscritto l'associazione “GRUPPO di VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BISIGNANO” , con sede legale in Bisignano, Via Vico Nuovo 3 87043 - C.F. 98104120781 al n. 429 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
- con istanza A/r del 30/07/2018, acquisita al prot siar n. 275750 del 07/08/2018 la sopracitata associazione “GRUPPO di VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BISIGNANO”, ha trasmesso istanza di revisione triennale - conferma permanenza requisiti iscrizioni Albo delle Associazioni di Volontariato;
- a seguito di valutazione istruttoria, con nota n. 350995 del 17/10/2018, inviata a mezzo mail per come agli atti, è stata richiesta integrazione documentale per la revisione triennale - conferma permanenza requisiti iscrizioni Albo delle Associazioni di Volontariato, dando, altresì comunicazione di avvio procedimento di cancellazione in caso di mancata produzione della documentazione richiesta riguardo a:
 1. copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto debitamente registrati;
 2. codice Fiscale dell'Organizzazione;
 3. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione;
 4. elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;
 5. copia del bilancio o del rendiconto di esercizio, relativo all'anno precedente la presentazione della domanda di rinnovo, corredato del verbale di approvazione dello stesso;
 6. copia del bilancio di previsione, corredato del verbale di approvazione;
 7. documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi per gli aderenti alla Organizzazione, che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge-quadro sul volontariato n.266 dell'11/08/1991 e dei Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14/02/1992 e del 16/11/1992;
 8. Attestazione dell'iscrizione o meno all'anagrafe delle ONLUS; copia dell'atto costitutivo documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi per gli aderenti alla organizzazione che svolgono attività di volontariato contro gli infortuni, malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 6 comma 3 L.R. 33/2012, dando, altresì comunicazione di avvio procedimento di archiviazione in caso di mancata produzione della documentazione richiesta;
 9. iscrizione al registro della protezione civile;
- nessuna documentazione è pervenuta medio tempore all'Ufficio competente da parte delle Associazione di che trattasi, con successiva nota SIAR n. 60495 del 13/02/2019, inviata a mezzo mail e pec è stata disposta archiviazione del procedimento e comunicazione di successiva adozione di provvedimento di cancellazione dall'Albo delle Associazioni di Volontariato della Sezione territoriale di Cosenza;
- il Registro delle Organizzazioni di Volontariato, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti di legge cui è subordinata l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato (Art. 6 comma 3 L.R. 33/2012);
- spetta alla Regione la vigilanza sulle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale , “*al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione [...] e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime*” (Art. 7 comma 1 della L.R. 33/2012);
- dal riscontrato stato d'inerzia dell'Associazione di Volontariato sopracitata deriva l'impossibilità da parte della Regione Calabria ad esercitare l'azione di controllo triennale sulla permanenza dei requisiti di legge cui è subordinato il mantenimento d'iscrizione nel Registro Regionale, determinando conseguentemente le condizioni prescritte dall'Art.6 comma 4 della L.R. 33/2012, laddove si legge che “*le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione [...]*”;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta onere a carico dell'Ente

Visto art. 5 comma 6 della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012: “*Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa*

richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 4";

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento con espressa dichiarazione di regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta e confermata con la sottoscrizione in calce al presente atto:

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di cancellare** dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato – Sezione Territoriale di Cosenza l'Associazione di volontariato "GRUPPO di VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BISIGNANO", con sede legale in Bisignano, Via Vico Nuovo 3 87043 - C.F. 98104120781, registrata al n. 429 in considerazione che la suddetta Associazione non ha trasmesso la documentazione utile alla verifica sulla permanenza dei requisiti di legge a cui resta subordinato il mantenimento di iscrizione nel citato Registro *(ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n.266 dell'11 agosto 1991 e della Legge Regionale per la Promozione e la disciplina del Volontariato n.33 del 26 luglio 2012)*;
- **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico dell'Ente Regione;
- **di notificare**, a cura del Responsabile del Procedimento, il presente decreto all'Associazione di Volontariato sopra specificata;
- **di disporre** la Pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della I.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale di Dipartimento proponente.
- **avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 30 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GUARAGNA MARIA GRAZIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)